



Comune di Cefalù

Libero Consorzio di Palermo

Regolamento Acustico Comunale



Committente



Comune di Cefalù

Elaborazione del regolamento giusta determina dirigenziale n.518 del 20/11/2023:

	<p>Rumore e Vibrazioni</p> <p>Ing. Gaetano Cognata</p> <p>Via Segni 5/A – Sciacca (AG)</p>
<p>Tel. 3476703441</p> <p>www.rumoreevibrazioni.it</p> <p>Email: tanocognata@libero.it – info@rumoreevibrazioni.it</p> <p>https://www.facebook.com/tanocognata</p> <p>Tecnico competente in acustica iscritto elenco ENTECA al n. 103</p>	

Consegna elaborato da parte del Professionista	Aprile 2024
--	-------------

Passaggi Comunali per definitiva approvazione

Delibera di Giunta di approvazione	
Parere commissione consiliare competente	

Approvazione delibera del Consiglio Comunale n. del / /



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
<i>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 2 - DEFINIZIONI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 3 - COMPETENZE DEL COMUNE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 4 - ESCLUSIONI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 5 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	12
<i>ART. 6 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 7 - ATTIVITÀ NON RUMOROSE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 8 - RUMORE INTERNO.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 9 - RUMORE ESTERNO.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 10 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 11 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 12 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 13 - CASI PARTICOLARI DOVUTI A PIÙ SORGENTI SONORE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 14 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 15 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....</i>	<i>16</i>
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI O ASSIMILABILI, ECC.	17
<i>ART. 17 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 18 - TERMINI USATI PER ALLESTIMENTI DI SPETTACOLI.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 19 - CRITERI E LIMITI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA SEMPLIFICATA E ORDINARIA.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 20 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA SEMPLIFICATA.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 21 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA ORDINARIA.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 22 - MANIFESTAZIONI CON PARTICOLARE RICHIAMO DI PERSONE.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 23 - LOCALIZZAZIONE.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....</i>	<i>20</i>
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	22
<i>ART. 25 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 26 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 27 - CRITERI E LIMITI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 28 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA SEMPLICE.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA ORDINARIA.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 30 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 31 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....</i>	<i>24</i>
TITOLO V - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	25
<i>ART. 32 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 33 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI PRIVATI.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 34 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI PUBBLICI.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 35 - DOCUMENTAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 36 - CONTROLLI.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 37 - SANZIONI.....</i>	<i>26</i>
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE	27
<i>ART. 38 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>27</i>



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

<i>ART. 39 – FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA</i>	<i>27</i>
<i>ART. 40 – LIMITI DI IMMISSIONE PER INFRASTRUTTURE STRADALI DI NUOVA REALIZZAZIONE</i>	<i>27</i>
<i>ART. 41 – LIMITI DI IMMISSIONE PER INFRASTRUTTURE STRADALI ESISTENTI.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 42 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE.....</i>	<i>28</i>
TITOLO VII –EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAGLI ANIMALI.....	29
<i>ART. 43 - CAMPO D'APPLICAZIONE</i>	<i>29</i>
<i>ART. 44 - DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE.....</i>	<i>29</i>
<i>ART. 45 - DETENZIONE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE.....</i>	<i>29</i>
TITOLO VIII – ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (RUMORE).....	30
<i>ART. 46 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>30</i>
<i>ART. 47 – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE, VALORI DI AZIONE, OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</i>	<i>30</i>
<i>ART. 48 – COMPETENZE</i>	<i>30</i>
TITOLO IX – VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO.....	31
<i>ART. 49 – DEFINIZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....</i>	<i>31</i>
<i>ART. 50 – OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO</i>	<i>31</i>
<i>ART. 51 – CONTENUTI MINIMI DI UNA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</i>	<i>32</i>
<i>ART. 52 – DOCUMENTAZIONE FINALE</i>	<i>32</i>
<i>ART. 53 – CONTROLLI E SANZIONI</i>	<i>32</i>
TITOLO X – VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO.....	33
<i>ART. 54 – DEFINIZIONE DI CLIMA ACUSTICO</i>	<i>33</i>
<i>ART. 55 – OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO</i>	<i>33</i>
<i>ART. 56 – SOGGETTI COINVOLTI.....</i>	<i>33</i>
<i>ART. 57 – DOCUMENTAZIONE</i>	<i>33</i>
<i>ART. 58 – CONTROLLI E SANZIONI</i>	<i>33</i>
TITOLO XI – CONTROLLI E SANZIONI.....	34
<i>ART. 59 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE</i>	<i>34</i>
<i>ART. 60 – RILEVAMENTO DEL RUMORE.....</i>	<i>34</i>
<i>ART. 61 – CONTROLLI DELLE IMMISSIONI SONORE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA IN POSSESSO DEL LOCALE</i>	<i>34</i>
<i>ART. 62 – SUPERAMENTO DEI LIMITI</i>	<i>34</i>
<i>ART. 63 – DIFFIDA</i>	<i>34</i>
<i>ART. 64 - SANZIONI.....</i>	<i>35</i>
<i>ART. 65 – TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO.....</i>	<i>35</i>
<i>ART. 66 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ</i>	<i>35</i>
<i>ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>35</i>
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	36
<i>RELAZIONI FONOMETRICHE</i>	<i>36</i>
<i>VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO</i>	<i>37</i>
<i>VALUTAZIONI DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE</i>	<i>38</i>
ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE TECNICA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	39
ALLEGATO C1	41
ALLEGATO C2	44
ALLEGATO C3	45



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

ALLEGATO D1	47
ALLEGATO D2	49
ALLEGATO D3	51
ALLEGATO D4	53
ALLEGATO D5	55
ALLEGATO D6	57
ALLEGATO E	59
ALLEGATO F	63



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. La finalità preminente del Regolamento acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune di Cefalù in materia d'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26/10/1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/10/1995 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione. Resta inteso che il presente regolamento si conformerà alle future normative vigenti ed ai criteri che la Regione Siciliana adotterà ai sensi dell'art. 4 della Legge 447 del 1995.
2. Per argomenti non trattati si fa riferimento alla normativa generale che disciplina il settore e alle disposizioni regolamentari del Comune.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) *ambiente abitativo*: Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive, come definito dalla Legge 447/95 all'articolo 2, comma 1;
 - c) *attività rumorosa*: attività causa d'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - d) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative, come definito dal decreto di cui all'art.2, comma 1, lettera c) della legge 447/95;
 - e) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse, come definito dalla Legge n. 447/95 all'art.2, comma 1, lettera d);
 - f) *sorgente sonora specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge n. 447/1995;
 - g) *ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività;



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

- h) *ricettore sensibile o sito sensibile*: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, strutture ospedaliere, case di cura;
- i) *persone esposte al rumore*: una o più persone all'interno od all'esterno dell'ambiente abitativo potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;
- j) *sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose*: spazio in luogo pubblico o aperto al pubblico destinato a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nonché i ricettori a questo più prossimo;
- k) *sito critico*: qualsiasi sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose presso il quale siano state verificate nei tre anni precedenti violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune;
- l) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come definiti dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per la misura si applica il valore limite di emissione della classe della sorgente;
- m) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - ✚ *valori limite assoluti*: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - ✚ *valori limite differenziali o limiti differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- n) *valore limite di immissione specifico*: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis);
- o) *valore di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera g);
- p) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera h);
- q) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- r) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- s) *clima acustico*: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- t) *requisiti acustici degli edifici*: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

- u) *livello di rumore residuo - $L_R[dB(A)]$* : E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale;
- v) *livello di rumore ambientale - $L_A[dB(A)]$* : E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come prima definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
- w) *livello differenziale di rumore - $L_D[dB(A)]$* : E' la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R). Quindi $L_D=L_A-L_R$;
- x) *rumore con componenti tonali*: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 d'ottava, aventi le caratteristiche definite nell'allegato B del D.M. 16/03/98;
- y) *rumore con componenti impulsive*: emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'allegato B del D.M. 16/03/98;
- z) *tempo di riferimento- T_R* : rappresenta il periodo della giornata all'interno della quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento. Il tempo di riferimento diurno è compreso tra le 6:00 alle 22:00 mentre quello notturno è compreso tra le 22:00 e le 6:00;
- aa) *tempo d'osservazione- T_O* : E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nella quale si verificano le condizioni di rumorosità che s'intendono valutare;
- bb) *tempo di misura- T_M* : E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo d'osservazione, durante il quale sono state effettuate le misure di rumore;
- cc) *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995;
- dd) *attività agricola temporanea*: attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
- ee) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- ff) *cantiere*: complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
- gg) *manifestazione a carattere temporaneo*: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- hh) *manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto*: attività di cui al precedente punto, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno;
- ii) *La definizione di "manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto", va intesa nel senso che tutte le attività musicali svolte all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio, prescindendo dal numero di giorni in cui la manifestazione si svolge rientrano nella*



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

fattispecie de quo la quale, in quanto tale, è oggetto di regime autorizzativo. Sono esonerate da detto regime autorizzativo:

- + le attività musicali in supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, fermo restando il limite di cessazione oraria alle ore 24,30 laddove emissioni sonore si propagano all'esterno del locale nel centro storico e nella frazione di Sant'Ambrogio e 01,30 nel centro urbano, zone periferiche e Lungomare Giardina;*
- + fermi restando il limite di cessazione oraria ed il limite di zona di cui al D.P.C.M. 01/03/1991, ovvero D.P.C.M. 14/11/1997, sono altresì escluse dal regime autorizzativo le emissioni sonore e musicali all'aperto effettuate con apparecchiature quali televisore, radio e CD, purché non collegate ad impianto di amplificazione;*

jj) particolare sorgente sonora: macchine da giardino, altoparlanti, etc;

kk) periodo estivo: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;

ll) periodo invernale: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

2. per quanto non indicato, valgono le definizioni contenute nella Legge 447/95 e nei decreti attuativi.

Art. 3 – Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:
 - a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
 - c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art.4 comma1 lettera d della Legge 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'articolo 14 comma 2 della Legge 447/95;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune stesso.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.;
 - b) sono escluse le attività rumorose dove prevalga la disciplina privatistica (tollerabilità delle immissioni rumorose art.844 c.c.);



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

- c) le sorgenti sonore interne ai locali adibiti allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali, limitatamente agli effetti che esse producono negli ambienti di lavoro delle attività medesime regolate dal titolo VIII del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Valori limite di immissione

1. Per valori assoluti di immissione, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera f della Legge 447/95 si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori.
2. In attesa che il Comune effettui il Piano di Zonizzazione Acustica, con il quale il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, valgono i limiti di immissione in ambiente esterno definiti dall'art. 6 del DPCM 01/03/91. La suddivisione in zone del territorio secondo il D.P.C.M. 01/03/91 si basa sull'individuazione delle zone A e B del Decreto Ministeriale n.1444/68.

Limiti di immissione in ambiente esterno definiti dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91 - Leq in dB(A)		
Zonizzazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 , 22.00)	Notturmo (22.00 , 06.00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

3. In seguito all'approvazione del Piano di Zonizzazione acustico si farà riferimento ai limiti di emissione, immissione e qualità (previsti nel D.P.C.M. 14/11/97).
4. In ogni caso oltre ai valori limite assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli di immissione differenziali.
Il livello differenziale è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame). I limiti massimi per il criterio differenziale sono riportati nella successiva tabella.

Livello limite di immissione differenziale	
Periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
Periodo Notturmo (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

5. Il criterio differenziale non è applicabile, ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPCM 14/11/97, e gli effetti del rumore sono considerati trascurabili se il livello ambientale non supera i 25 dB(A) a finestre chiuse e 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e se il livello ambientale non supera i 35 dB(A) a finestre chiuse e 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno.
6. Il criterio differenziale non si applica, come riportato nell'art.4 comma 3 del DPCM 14/11/97, alla rumorosità prodotta:
 - a) dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - c) da servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 6 - Campo di applicazione

1. Si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee con una durata superiore a 60 giorni per anno. Si riporta un elenco non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ad esempio ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, cancelli ad apertura motorizzata, ecc.) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici e attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.
2. Il DPR 227/2011 all'art.4 comma 1 prevede alcune semplificazioni della documentazione di impatto acustico ed in particolare distingue le attività a bassa rumorosità inserite nell'allegato B di tale norma che sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico previsionale e le attività che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che devono presentare una valutazione di impatto acustico previsionale.
3. Il DPR 227/2011 all'art.4 comma 3 prevede che nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal D.P.C.M. 14711/97, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge 26/10/1995 n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
4. Il ministero con uno specifico chiarimento normativo ha specificato che anche per le attività meno rumorose previste nell'allegato B del DPR 227/2011 è necessario avere la certezza del non superamento dei limiti normativi per cui tutte le attività dovranno, anche sotto forma di autodichiarazione resa dopo i controlli di un tecnico competente in acustica, certificare il rispetto dei limiti di normativa.
5. Le attività permanenti, anche quelle inserite nell'allegato B del DPR 227/2011, all'atto della presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari rumorosi devono compilare l'allegato [C1](#) che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta vengono sostituiti i macchinari presenti nell'autorizzazione e/o provvedimento comunale.
6. Le attività permanenti ogni 4 anni a partire dalla data di autorizzazione della documentazione comunale devono compilare e consegnare all'ufficio competente l'allegato [C2](#).



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

7. I responsabili dell'ufficio hanno la facoltà di eseguire dei controlli a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni mendaci verranno punite secondo quanto previsto dal DPR 445/00 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 7 – Attività non rumorose

1. Sono considerate attività non rumorose quelle che non comprendono alcuna sorgente significativa di rumore, quali:
 - a) condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
 - b) gruppi frigo installati all'esterno o all'interno dell'edificio;
 - c) estrattori dell'aria;
 - d) impianti di diffusione sonora;
 - e) gruppi elettrogeni;
 - f) altre apparecchiature rumorose legate all'attività.
2. Le attività non rumorose dovranno presentare all'ufficio comunale competente apposto l'allegato [C3](#) firmato con allegato documento di riconoscimento valido del dichiarante.
3. I responsabili dell'ufficio hanno la facoltà di eseguire dei controlli a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato. Nel sopralluogo deve essere redatto apposto verbale. Le dichiarazioni mendaci verranno punite secondo quanto previsto dal DPR 445/00 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 8 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 6, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori definiti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Art. 9 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'articolo 6 devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale o in sua assenza dall'art. 6 del DPCM 01/03/91 e i limiti differenziali di immissione all'interno degli spazi abitativi di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
2. I servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli devono rispettare (o nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti di immissione. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/97 (e per gli edifici pubblici dal punto 2.4.11 del DM 23/06/2022).

3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori all'interno dei locali o sulle aree esterne collocate nelle immediate vicinanze adibite o meno alle attività in questione; per quanto concerne i dehors ovvero padiglioni posti su suolo pubblico nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, si applica anche quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale.
4. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione. Laddove venga accertato il superamento di tali limiti, il Comune ordina l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

Art. 10 - Macchinari ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

1. L'ambito di applicazione è l'attuazione del D.Lgs 04/09/2002 n. 262 con le modifiche del D.M. Ambiente 24/07/2006 relativo alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e le modifiche del D.Lgs 17/02/2017 n.41. Sono escluse il trasporto merci e passeggeri e quelle specificatamente costruite per i corpi di sicurezza dello stato e per i servizi di emergenza, gli accessori privi di motori ad eccezione dei martelli demolitori a mano e idraulici.
2. Vengono valutati i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto che contribuiscono al rumore ambientale.
3. Ciascuna attrezzatura di cui sopra dovrà essere provvista della marcatura CE e della indicazione del livello di potenza sonora garantito dalla dichiarazione CE di conformità;

Art. 11 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (ovvero qualora la trasmissione del rumore avvenga per via strutturale), quali a titolo esemplificativo: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli ad apertura motorizzata e similari.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano:
 - a) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto;
 - b) agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica.
3. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori non appartenenti all'edificio, qualora la trasmissione del rumore avvenga per via aerea, indipendentemente dalla data di installazione.



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via strutturale.
5. Gli impianti tecnologici connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Tali impianti devono altresì rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.
6. In sede progettuale il tecnico nella valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi provvede alla descrizione dettagliata delle soluzioni che saranno adottate per contenere il rumore degli impianti o per impedirne la diffusione nell'organismo edilizio (ad esempio cavedi, schermature, isolamenti strutturali, ecc.). A lavori ultimati il raggiungimento del livello di prestazione degli impianti è verificato con la prova in opera che consiste nel misurare il rumore, conseguente al funzionamento degli impianti, secondo modalità indicate dalla normativa vigente.
7. Nel caso di opere pubbliche per il rumore interno dovrà farsi riferimento al punto 2.4.11 del DM 23/06/2022.

Art. 12 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei valori limite per le sorgenti sonore. Le attività di cui ai commi 2 e 3 si intendono autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani comprendente la raccolta e il trasporto, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, la gestione dei servizi di viabilità invernale, è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento biennale da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità definite nel presente regolamento.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Art. 13 – Casi particolari dovuti a più sorgenti sonore

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (condizionatori, ecc.), pur appartenendo a soggetti differenti insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto dei limiti assoluti o differenziali presso uno o più ambienti abitativi. In un'ottica di tutela del confort residenziale possono individuarsi (a seguito di idonei accertamenti) condizioni più restrittive.

Art. 14 – Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disturbo per la popolazione è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo.
2. Il livello di rumore ambientale è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.
3. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 15 – Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività il Comune si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Le regolamentazioni specifiche vengono concordate, sentiti i soggetti interessati, e approvate con atto del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Si applicano i controlli e le sanzioni previste nel titolo XI del presente regolamento.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di immissione in ambiente esterno da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza del Comune di Cefalù e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni confinanti, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento.
3. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

**TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE IN LUOGO PUBBLICO
O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI O ASSIMILABILI, ECC.**

Art. 17 – Campo di applicazione

1. Per le strutture destinate a trattenimenti feste e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo, circoli privati, nonché pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, nelle condizioni ordinarie di funzionamento (durante tutti i giorni dell'anno ad eccezione di 30 giorni autorizzabili in deroga ai valori di normativa), i limiti sono quelli previsti dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 purché sia garantito il rispetto del limite assoluto di immissione in ambiente esterno e il limite differenziale di immissione sonora negli spazi abitativi. Dovranno essere rispettati pertanto i limiti predetti regolando opportunamente l'impianto. Il limite più restrittivo determina la regolazione dell'impianto elettroacustico. Tali attività sono autorizzate nelle condizioni ordinarie presentando al Comune apposita relazione fonometrica e non sono oggetto del presente titolo III.
2. Sono regolamentate in questo Titolo III le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada.
3. Non necessitano comunque di autorizzazione le seguenti tipologie:
 - a) Manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore a carattere mobile (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, pubblicità sonora su veicoli, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
 - b) luna park, circhi presso i siti individuati dal Comune in svolgimento esclusivamente tra le ore 15:00 e le ore 22:00;
 - c) festa di capodanno e del patrono cittadino organizzate dal Comune;
4. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Titolo le attività temporanee e le manifestazioni che non si svolgono nei siti destinati a manifestazioni temporanee rumorose (quali a titolo esemplificativo feste in luoghi privati, attività e manifestazioni in circoli/associazioni aperte esclusivamente agli associati/tesserati e similari).

Art. 18 – termini usati per allestimenti di spettacoli

1. I termini usati per allestimenti di spettacoli sono i seguenti:
 - a) luogo pubblico: si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio vie, piazze);
 - b) luogo aperto al pubblico: si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (esempio: pagamento di un biglietto di ingresso per l'accesso, limiti di età, ecc.);



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

- c) luogo esposto al pubblico: si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene;
- d) spettacoli: si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc) ed in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20/11/1982;
- e) trattenimenti: si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20/11/1982;
- f) manifestazioni temporanee: si intendono le forme di spettacoli o trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) allestimenti temporanei: si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) locali: si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi connessi;
- i) spettacoli viaggianti: si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;
- j) parchi divertimento: si intendono i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni;
- k) Parchi divertimento permanente: si intendono quelli il cui servizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 19 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con istanza semplificata e ordinaria.

1. Le autorizzazioni in deroga al rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore sono di competenza dell'ufficio in materia di inquinamento acustico.
2. Tutte le attività di cui all'art. 17 comma 2 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, anche se organizzati dal Comune, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga.
3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili come le marce delle bande musicali per eventi religiosi che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono pervenire all'ufficio competente del Comune entro i termini previsti negli allegati [D4](#) - [D5](#) - [D6](#) corredate delle informazioni e documentazioni richieste.
5. Lo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo, può essere autorizzato in deroga al rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore.
6. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee può essere autorizzato al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore di una o più delle attività per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi. Nello specifico nel caso in cui in una determinata via o piazza insistono diverse attività la deroga dovrà tenere conto sempre del numero massimo di autorizzazioni consentite pari a 30 giorni complessivi l'anno. Per cui se in una via o piazza insistono 5 attività il numero massimo complessivo autorizzabile in deroga è sempre 30 giorni.
7. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto. Il criterio differenziale è derogato.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

8. Nelle vie del centro storico il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 65 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto. Il criterio differenziale è derogato.
9. Il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non può essere comunque derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
10. Qualora i provvedimenti di deroga rientrino nelle tipologie previste di deroga ordinaria allegato [D6](#), il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Art. 20 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata

1. Sono autorizzate con istanza semplificata le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi oppure massimo tre giorni consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso:
 - tra le ore 09:00 e le ore 00:30 nel centro Storico e frazione di Sant'Ambrogio;
 - tra le ore 09:00 e le ore 01:30 nel centro urbano, zona periferica e lungomare Giardina.
 - b) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Tale limite di 70 dB(A) per la zona del centro storico e frazione di Sant'Ambrogio viene ridotto a 65 dB(A) nelle stesse modalità descritte precedentemente.
2. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata devono essere redatte e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune nel modello [D4](#). Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del dirigente competente espresso non oltre i 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il Comune deve tenere conto delle autorizzazioni rilasciate a ciascun esercente al fine di evitare che in una stessa via o piazza si superi il limite dei 30 giorni con autorizzazioni in deroga. In particolare se in una stessa via o piazza insistono diverse attività commerciali che richiedono autorizzazioni in deroga ai valori di normativa il massimo autorizzabile in un anno è sempre di 30 gg. In questo caso verrà predisposto sulla base delle istanze un apposito calendario.
4. Il modello [D4](#) può essere utilizzato per ogni sito per la durata complessiva fino a 30 giorni all'anno e massimo 3 giorni consecutivi. Le ulteriori autorizzazioni in deroga che non rispettano il comma 1 lettera a e/o b dovranno utilizzare il modello [D5](#) oppure [D6](#).

Art. 21 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria

1. Sono autorizzate con istanza ordinarie le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, oltre tre giorni consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso:
 - tra le ore 09:00 e le ore 00:30 nel centro Storico e frazione di Sant'Ambrogio;
 - tra le ore 09:00 e le ore 01:30 nel centro urbano, zona periferica e lungomare Giardina.



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

- b) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Tale limite di 70 dB(A) per la zona del centro storico e frazione di Sant'Ambrogio viene ridotto a 65 dB(A) nelle stesse modalità descritte precedentemente.
2. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune nel modello [D5](#). Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del dirigente competente espresso non oltre i 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il Comune deve tenere conto delle autorizzazioni rilasciate a ciascun esercente al fine di evitare che in una stessa zona si superi il limite dei 30 giorni con autorizzazioni in deroga. In particolare se in una stessa via o piazza insistono diverse attività commerciali che richiedono autorizzazioni in deroga ai valori di normativa il massimo autorizzabile in un anno è sempre di 30 gg. In questo caso verrà predisposto sulla base delle istanze un apposito calendario.
4. Le richieste di autorizzazione con istanza ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Laddove l'istanza di autorizzazione interessi un sito critico, il Comune si riserva di richiedere modifiche alla durata, orari e limiti di immissione sonora previsti ovvero di non autorizzare la manifestazione.

Art. 22 – Manifestazioni con particolare richiamo di persone

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo con particolare richiamo di persone per le quali sono previste più di 1000 presenze (concerti, ecc) è possibile derogare sia i valori di normativa che i valori previsti nel regolamento acustico. Inoltre su motivata richiesta possono anche essere derogati gli orari di fine manifestazione.
2. Per tale tipo di manifestazione bisogna utilizzare il modello [D6](#).
3. Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate.
4. Qualora i provvedimenti di deroga rientrino nelle tipologie previste di deroga ordinaria allegato [D6](#), il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 23 - Localizzazione

1. Le manifestazioni che sono sì a carattere temporaneo, ma necessitano di uno spazio pubblico dedicato (Circo, Luna Park, ecc..), si dovranno collocare in apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/1995 individuate nella Zonizzazione Acustica quando sarà adottata dal Comune secondo i criteri stabiliti dalla Regione. Nelle more dell'adozione del piano di zonizzazione acustica comunale la localizzazione delle manifestazioni a carattere temporaneo che necessitano di uno spazio pubblico dedicato verrà individuato dagli uffici comunali competenti.

Art. 24 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai soggetti responsabili delle attività per le quali non sia stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, la necessaria autorizzazione in deroga sarà comminata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

2. I soggetti responsabili delle attività, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 25 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 26 - Autorizzazioni in deroga

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 25 comma 1 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95, possono essere oggetto di autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti in materia.
2. Si intendono autorizzate anche in deroga senza presentazione di istanza le attività ricadenti in almeno una delle seguenti tipologie:
 - a) cantieri attivati per il ripristino **urgente e inderogabile** di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;
 - c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.

Art. 27 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga

1. Le autorizzazioni in deroga dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore sono di competenza dell'ufficio in materia di inquinamento acustico.
2. Le domande di autorizzazione devono essere fatte pervenire al Comune di Cefalù secondo i modelli [D1](#) - [D2](#) o [D3](#).
3. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
 - 🚧 Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
 - 🚧 Leq = 65dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
 - 🚧 Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

4. Negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
5. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).
6. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma 3 precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti.
7. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.
8. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.
9. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie.

Art. 28 - Autorizzazioni in deroga semplice

1. Sono autorizzate con istanza semplificata i cantieri che soddisfino obbligatoriamente tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) allestimento in aree non assegnate di ospedali, case di cura e riposo e scuole e comunque tali da non interessare acusticamente tali aree ad eccezione dei casi in cui le stesse attività ivi insediate siano promotrici dell'attività dell'istanza di deroga;
 - b) orario di attività compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00 con pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15:00;
 - c) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, definiti dall'art 27 comma 3;
 - e) durata complessiva delle attività fino a 5 giorni.
2. Le domande di autorizzazione in deroga semplice devono essere redatte e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune modulo [D1](#). Il Comune si riserva comunque di richiedere, motivatamente, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune.
3. Per le attività di cantiere che presentano una durata superiore a 5 giorni lavorativi bisogna utilizzare la modulistica disponibile sul sito del Comune modulo [D2](#).

Art. 29 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria

1. Tutti i cantieri che non ricadono nei casi previsti dal precedente articolo 28, devono presentare istanza ordinaria secondo il modello [D3](#).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

2. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune.
3. Le richieste di autorizzazione con istanza ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Art. 30 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione dei cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, necessita della presentazione degli allegati [D1](#) - [D2](#).
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere e il D.L., ritengano necessario superare i limiti indicati nel regolamento ed i livelli indicati dalla normativa, dovrà pervenire specifica domanda di autorizzazione sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite assoluti di immissione (nonché dei valori differenziali qualora non sia possibile sospendere l'attività nelle ore notturne) indirizzata all'ufficio comunale competente secondo lo schema dell'allegato [D3](#).

Art. 31 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Al titolare dell'attività per la quale non è stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. Il titolare dell'attività per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995) e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o il rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli ai macchinari e agli impianti responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo dei medesimi.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO V – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 32 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono applicate agli ambienti abitativi di cui all'art.2 comma 1 lettera b della Legge 447/95 secondo la classificazione riportata nell'allegato A tabella A del D.P.C.M. 05/12/97

Art. 33 - Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici privati

1. Il controllo dei requisiti acustici dei locali è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere psico-acustico. L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
2. La predisposizione della valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per interventi di nuova costruzione, completamento, ristrutturazione edilizia, o atti equivalenti relativi;
 - b) per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, cambio di destinazione d'uso o atti equivalenti) per solai, partizioni di separazione tre unità diverse, pareti esterne secondo quanto riportato nei chiarimenti ministeriali e per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.
3. La predisposizione della valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici non è necessaria nel caso in cui prevalgano esigenze di tipo superiore come nel caso di edifici soggetti a tutela culturale e ambientale.
4. La valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione rispetti i livelli minimi prestazionali previsti per le diverse tipologie di edifici dall'allegato A tabella B del D.P.C.M. 05/12/97.

Art. 34 - Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici pubblici

1. Per le opere pubbliche bisogna far riferimento al punto 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici del DM 23/06/2022.

Art. 35 – Documentazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici

1. Per le opere di edilizia privata deve essere presentata all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione di conformità asseverata da parte del Direttore dei Lavori congiuntamente al costruttore, sulla scorta dell'esecuzione del collaudo acustico in opera.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

2. Le attrezzature per le misure in opera devono essere conformi a normativa (macchina del calpestio, fonometro in classe I, ecc);
3. Le misurazioni in opera devono essere conformi ai criteri previsti dalle norme tecniche vigenti;
4. Il rilascio del certificato di agibilità e abitabilità degli ambienti abitativi di cui all'art.2 comma 1 lettera b della Legge 447/95 è subordinato al parere favorevole dell'ufficio comunale competente.
5. Per le opere pubbliche in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigente come previsto dal punto 2.4.11 del DM 23/06/2022.
6. I tecnici dell'ufficio comunale competente possono:
 - a) effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori;
 - b) partecipare alle prove di collaudo acustico delle opere;
 - c) effettuare saggi a campione per valutare l'effettiva posa in opera dei materiali.

Art. 36 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA o avvalendosi di tecnici competenti in acustica, a campione effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione.

Art. 37 – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 comma 3 della Legge 447/95 così come modificata dal D.Lgs 42/2017.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 38 – Campo di applicazione

1. Il D.P.R. 30/03/2004 n.142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
2. Le disposizioni del D.P.R. 30/03/2004 n.142 si applicano:
 - a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
 - b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
3. Alle infrastrutture stradali definite al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997.
4. Alle infrastrutture stradali non si applicano i valori limite assoluti di immissione all'interno delle rispettive fasce di pertinenza definite dal D.P.R. 30/03/2004 n.142. All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore generato dalle infrastrutture stradali concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
5. I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali.
6. I valori limite di immissione stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n.142 sono verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/03/98, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Art. 39 – Fascia di pertinenza acustica

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n.142.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

Art. 40 – Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di nuova realizzazione.
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n.142.

Art. 41 – Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n.142.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29/11/2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/2004 n.142, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. i), e dall'art. 10, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'art. 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 42 – Adempimenti del Comune

1. Tra gli adempimenti a carico del Comune al fine di favorire il contenimento delle emissioni sonore dovute alle infrastrutture stradali di propria competenza vi sono:
 - a) il piano urbano del traffico;
 - b) la caratterizzazione acustica del territorio urbano e la zonizzazione acustica comunale;
 - c) i piani di risanamento;
 - d) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli a norma del Codice della Strada;
 - e) i miglioramenti e la verifica dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
 - f) la determinazione delle zone a traffico limitato;
 - g) i divieti di circolazione in alcune ore del giorno o nei giorni festivi e divieti di circolazione per alcuni tipi di veicoli;
 - h) parcheggi esterni ai centri abitati al fine di disincentivare il trasporto privato a vantaggio di quello pubblico.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO VII –EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAGLI ANIMALI

Art. 43 - Campo d'applicazione

1. La gestione delle problematiche di disturbo acustico legate agli strepiti degli animali, deve essere affrontata sulla base di una fondamentale distinzione:
 - a) la detenzione di animali da affezione;
 - b) la detenzione finalizzata all'esercizio di attività economiche.

Art. 44 - Detenzione di animali da affezione

1. Nel caso di detenzione di animali da affezione, al fine di accertare il disturbo in ambiente abitativo, le uniche norme applicabili sono quelle relative al disturbo della quiete pubblica, disciplinato dal primo comma dell'articolo 659 del codice penale e al divieto di immissioni intollerabili di cui all'articolo 844 del codice civile. Risulta inapplicabile l'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in quanto il limite differenziale di immissione può disciplinare solo attività connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali.

Art. 45 - Detenzione finalizzata all'esercizio di attività economiche

1. Nel caso di detenzione finalizzata all'esercizio di attività economiche (allevamento, ecc) risultano applicabili sia le norme civili e penali che l'art.4 del D.P.C.M. 14/11/97.
2. Un canile comunale, benché non persegua scopi di lucro, può essere assoggettato al regime del rispetto del limite differenziale (oltre ai citati articoli del codice civile e penale).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO VIII – ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (RUMORE).

Art. 46 – Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 47 – Valori limite di esposizione, valori di azione, obblighi del datore di lavoro e misure di prevenzione e protezione

1. Per quanto concerne i valori limite di esposizione e i valori di azione, la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione si faccia riferimento a quanto descritto nel Titolo VIII capo II del D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81 dall'art.188 all'art.198 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 – Competenze

1. La valutazione delle misurazioni e della relazione redatta ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 riguardante la sicurezza dei lavoratori esposti al rumore non è tra le competenze del Comune.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO IX – VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 49 – Definizione di impatto acustico

1. Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività. La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente. Nella valutazione previsionale di impatto acustico l’attenzione è posta sull’influenza che sorgenti sonore (progettuali) hanno nei confronti dei ricevitori (la realtà esistente).

Art. 50 – Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili, autorizzazioni all’esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o CILA):
 - 1) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale.
 - 2) Nell'ambito delle procedure di cui all'art.8 comma 1 del D.Lgs 42/2017, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - ✚ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ✚ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 /04/1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - ✚ discoteche;
 - ✚ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, congiuntamente all’utilizzo di impianti di diffusione sonora o congiuntamente allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o con utilizzo di strumenti musicali oppure in spazi all’aperto attrezzati (quali a titolo esemplificativo dehors e padiglioni) con orario di esercizio oltre le ore 22:00;
 - ✚ impianti sportivi e ricreativi;
 - ✚ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. Come definito dal comma 2 bis dell’art.8 del D.Lgs 42/2017 che modifica la Legge 447/95 la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.
3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995). L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. Per le attività a bassa rumorosità, di cui all'allegato "B" D.P.R. 19/10/2011 n. 227, ad esclusione delle attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, ecc.) che utilizzano diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

ed eventi con diffusione sonora o utilizzo di strumenti musicali, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico può essere sostituita da dichiarazione del titolare con cui si dichiara che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti in ambiente esterno ed abitativo. La dichiarazione viene resa come modello [C1](#).

5. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 51 – Contenuti minimi di una relazione di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. Lo studio previsionale deve consentire la valutazione comparativa fra lo scenario ante operam e quello post operam.
2. Per la redazione della citata documentazione, in attesa che La Regione Siciliana legiferi in merito, si faccia riferimento a quanto riportato nell'allegato [A](#).

Art. 52 – Documentazione finale

1. Per le opere sottoposte all'articolo 8 comma 1 e 2 della Legge 447/95, ad eccezione delle discoteche, dei circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, e per impianti sportivi (palestre), entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere eseguito un collaudo acustico dell'opera. La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata al Comune.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 6 deve essere prodotta una relazione fonometrica secondo lo schema minimo riportato nell'allegato A. La documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Art. 53 – Controlli e sanzioni

1. I controlli del Comune si rifanno a quanto previsto dalla legge nazionale.
2. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti assoluti di immissione. Nel caso di attività realizzate all'interno di edifici di civile abitazione ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni sulle caratteristiche acustiche passive dell'edificio e sulle modalità di trasmissione del rumore.
3. Qualora la documentazione acustica finale evidenzii il non rispetto dei limiti di legge, il Comune richiede la predisposizione del piano di risanamento acustico.
4. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato nel presente regolamento comporta una sanzione amministrativa.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO X – VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO

Art. 54 – Definizione di clima acustico

1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, con le sole sorgenti preesistenti a seguito dell'inserimento di un'opera o attività in un contesto territoriale esistente. A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico l'attenzione è sugli effetti sonori (subiti dai recettori da inserirsi in una realtà esistente o già esistenti) causati dalle sorgenti preesistenti.

Art. 55 – Opere soggette a valutazione previsionale di clima acustico

1. Come specificato all'art.8 comma 3 della Legge 447/95 è fatto obbligo di produrre valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole ed asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art.8 comma 2 della Legge 447/95.

Art. 56 – Soggetti coinvolti

1. I soggetti titolari dei progetti o delle opere presentano al Comune la documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

Art. 57 – Documentazione

1. La documentazione acustica è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori.
2. Per la redazione della citata documentazione, in attesa che la Regione Siciliana legiferi in merito, si faccia riferimento a quanto contenuto nell'allegato [A](#).

Art. 58 – Controlli e sanzioni

1. I controlli del Comune si rifanno a quanto previsto dalla legge nazionale.
2. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato nel presente titolo comporta una sanzione amministrativa.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

TITOLO XI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 – Ufficio Comunale competente

1. Il Comune di Cefalù demanda alla sez. “Ufficio Inquinamento Acustico” le attività amministrative e di controllo relative all’inquinamento acustico.

Art. 60 – Rilevamento del rumore

1. Devono essere utilizzati strumenti di classe I, conformi ai requisiti stabiliti dalla norma. Il rilevamento deve essere eseguito ai sensi del D.M. 16/03/98, misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato A per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Art. 61 – Controlli delle immissioni sonore e verifica della documentazione acustica in possesso del locale

1. In qualsiasi momento, l’Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.
2. Per le funzioni di controllo i Comuni possono avvalersi dell’ARPA, o del personale interno se in possesso del titolo di tecnico competente in acustica, o di tecnici esterni scelti dal Comune in possesso del titolo di tecnico competente in acustica.
3. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi del proprio personale potrà verificare la documentazione acustica e la corrispondenza tra macchinari e impianti indicati nella documentazione e macchinari e impianti effettivamente presenti. Per tali verifiche (amministrative) non è previsto il possesso del titolo di tecnico competente in acustica.

Art. 62 – Superamento dei limiti

1. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, il Dirigente dell’Ufficio competente avvia il procedimento sanzionatorio.
2. In caso di recidiva, e obbligatoriamente dopo tre infrazioni, il sindaco ordina la chiusura dell’attività da un minimo di tre ad un massimo di quindici giorni.

Art. 63 – Diffida

1. In alternativa al comma 2 dell’art. 62, Il dirigente può emettere una nota di diffida alla ditta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, per riportare immediatamente il livello dell’immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento; la ditta dovrà tempestivamente presentare una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione firmata da un tecnico competente in acustica.



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

2. Se la ditta entro il termine fissato dalla diffida non abbia inviato alcuna comunicazione, il dirigente provvederà alla revoca del nulla-osta acustico ed alla sospensione dell'attività sorgente di rumore e ad una ulteriore sanzione amministrativa.
3. L'attività, alla quale è stato revocato il nulla-osta acustico, dovrà presentare un piano di mitigazione del rumore che garantisca il rispetto dei limiti di immissione in ambiente esterno e all'interno degli spazi abitativi e richiedere un nuovo nulla-osta acustico.

Art. 64 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/95 così come modificato dal D.Lgs 42/2017 fatto salvo quanto previsto dall'art.650 Codice Penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 così come modificato dal D.Lgs 42/2017, chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o immissione, è punito con una sanzione amministrativa, da € 1000,00 a € 10.000,00.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 così come modificato dal D.Lgs 42/2017 la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro delle disposizioni dettate in applicazione delle leggi dello Stato, della Regione, delle provincie e del Comune è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.

Art. 65 – Tariffario per le prestazioni dell'ufficio

4. L'Ufficio Competente effettua i controlli previsti dalla normativa vigente e le varie autorizzazioni in deroga secondo apposito tariffario riportato come allegato [E](#).

Art. 66 - Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
3. Il regolamento verrà aggiornato alle future disposizioni nazionali e regionali.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta approvazione con delibera di consiglio comunale o dopo la sua pubblicazione nel caso in cui non venga dichiarata l'immediata esecutività dell'atto in consiglio comunale.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Relazioni fonometriche

Presentazione dei risultati delle relazioni fonometriche per attività permanenti ai sensi della Legge 447/95.

1. La relazione fonometrica per attività permanenti deve essere redatta da tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco ENTECA e presentata al Comune per il relativo nulla osta e deve contenere almeno i dati di seguito indicati:

- ✚ descrizione del tipo di attività controllata;
- ✚ data, luogo ed ora del rilevamento;
- ✚ descrizione delle condizioni meteo;
- ✚ tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti dal D.M. 16/03/98;
- ✚ descrivere le procedure del D.M.16/03/98;
- ✚ catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata nonché la certificazione di verifica della taratura presso centri SIT;
- ✚ elenco nominativo degli osservatori che hanno presenciato la misura;
- ✚ marca, modello e matricola dei macchinari (con eventuali fotografie);
- ✚ valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
- ✚ valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
- ✚ limite massimo differenziale applicato nel periodo di riferimento;
- ✚ limiti assoluti di immissione;
- ✚ prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- ✚ giudizio complessivo e conclusioni;

allegati

- ✚ copia dei certificati di taratura del fonometro e del calibratore rilasciati dai centri SIT;
 - ✚ andamenti temporali delle misure indicanti i parametri acustici specifici per la tipologia di indagine;
 - ✚ planimetria con indicazione dei punti di misura.
2. Le attività che presentano al loro interno dei diffusori acustici devono regolare l'impianto secondo le procedure del D.P.C.M.16/04/99 n.215, valutando anche il rispetto dei valori limite di immissione in ambiente esterno e il valore limite differenziale. Per tali tipi di attività la relazione deve contenere inoltre:
 - ✚ una planimetria con indicazione dei punti di misura interni al locale;
 - ✚ le foto dei componenti dell'impianto (mixer, casse, lettore, ecc.);
 - ✚ le foto delle regolazioni dell'impianto ai fini del rispetto dei valori di normativa;
 - ✚ eventuale presenza del limitatore di potenza con regolazioni (Tutte le impostazioni del limitatore devono essere descritte sia in relazione che documentate con foto) protette con chiave o con software.
 3. L'ufficio competente dopo aver valutato quanto riportato nella relazione fonometrica ed eventualmente effettuando un accertamento tecnico rilascia il nulla osta.



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

Valutazioni previsionali di impatto acustico

1. In attesa che la Regione Siciliana legiferi in materia si adottano le seguenti disposizioni valide sino alla approvazione di una specifica normativa regionale.
2. La valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnici competenti in acustica regolarmente iscritti nell'elenco ENTECA, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - I) Il contesto territoriale esistente
 - ✚ descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
 - ✚ individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
 - ✚ specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse. In mancanza della zonizzazione acustica specificazione della zona di PRG.
 - II) Il clima acustico esistente ante operam
 - ✚ indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di clima acustico.
 - III) Il progetto
 - ✚ descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
 - ✚ valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.
 - IV) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale
 - ✚ indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
 - ✚ indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.
 - V) La stima previsionale di clima acustico
 - ✚ calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
 - ✚ eventuale considerazione di parametri meteoroclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
 - ✚ eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
 - ✚ osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.
 - VI) Elaborati cartografici e grafici
 - ✚ mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera anche utilizzando supporti Google;
 - ✚ eventuale stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse o del PRG;
 - ✚ eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
 - ✚ eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.
 - VII) Conclusioni



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Valutazioni del clima acustico esistente

1. In attesa che la Regione Siciliana legiferi in materia si adottano le seguenti disposizioni valide sino alla approvazione di una specifica normativa regionale.
2. La valutazione del clima acustico esistente, redatta da tecnici competenti in acustica regolarmente iscritti nell'elenco ENTECA, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

I) Il contesto territoriale oggetto di studio

- + descrizione del territorio con eventuale individuazione di recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.) e/o recettori corrispondenti a fabbricati destinati ad abitazione;
- + specificazione della zona acustica (secondo l'art.6 del D.P.C.M. 01/03/1991 sino l'avvenuta approvazione del piano di zonizzazione acustica) per l'area o la porzione di territorio di interesse.

II) La metodologia di misura

- + indicazione della metodologia di misura con riferimento alla normativa vigente;
- + indicazione della strumentazione utilizzata.

III) Risultati ottenuti

- + sotto forma Tabellare e/o grafica;
- + osservazioni su quanto rilevato (tipologia di rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- + osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

IV) Elaborati cartografici e grafici

- + mappa del territorio oggetto di indagine anche utilizzando supporti Google;
- + eventuale stralcio della zonizzazione relativa alla zona di interesse o del PRG;
- + andamenti temporali delle misurazioni.



V) Conclusioni



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE TECNICA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Edifici Privati

1. Le competenze comunali in tema di requisiti acustici passivi degli edifici sono definite all'art.6 comma 1 lettera e della Legge 447/95, laddove si recita che è competenza dei Comuni "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico" e quindi anche il recepimento del D.P.C.M. 05/12/97.
2. Il rispetto del D.P.C.M. 05/12/97 in vigore dal 20 Febbraio 1998 viene valutato sia in fase progettuale, con l'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente della valutazione previsionale, che a fine lavori con la relazione conclusiva, per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
3. La classificazione degli ambienti abitativi e i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici, di seguito riportata e precedentemente integrata fra gli articoli, è fedele all'allegato A tabelle A e B del D.P.C.M. 05/12/97.
4. In fase progettuale, il progettista (o un tecnico di sua fiducia), deve verificare il rispetto dei parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/97. Nella relazione tecnica previsionale deve essere indicata: la categoria dell'edificio secondo la tabella A, la localizzazione planimetrica, i parametri di legge secondo la tabella B, la scelta dei vari materiali acustici e delle specifiche tecniche, stratigrafia del solaio, stratigrafia delle partizioni verticali di separazione tra due ambienti, le caratteristiche dei serramenti (vetri, cassonetti, ecc.), le caratteristiche degli impianti continui e discontinui, il calcolo secondo la normativa tecnica UNI dei vari componenti eseguita o con il metodo tabellare oppure con l'utilizzo di software specifici. Possono essere utilizzati le prove di laboratorio sui vari materiali se si valuta la componente per fiancheggiamento (le prove di laboratorio forniscono i valori di R_w mentre il D.P.C.M. richiede il valore di $R'w$).
5. Ad opera realizzata deve essere presentata all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:
 -  una relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori;
 -  una dichiarazione di conformità asseverata da parte del Direttore dei Lavori congiuntamente al costruttore, sulla scorta dell'esecuzione del collaudo acustico in opera.

Edifici Pubblici

1. Per le opere pubbliche bisogna far riferimento al 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici del DM 23/06/2022.
2. Fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici» (nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più restrittive tra i due), i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondono almeno a quelli della classe II del prospetto 1 di tale norma. I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2. Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell'appendice C della UNI 11367.
3. Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

impianti.

Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l'elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 26/10/1995, n. 447. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

4. Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO C1**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'****(Attività di carattere permanente - presenza di apparecchiature rumorose)**

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Il sottoscritto		Cognome:		Nome:	
Nato		a		il	
Domiciliato		a		via n.	
Tel:		Fax:		e-mail:	
In qualità di					
della ditta denominata					
Con sede in		Cefalù (PA)	Cap:	via	n.
Tel:		Fax:		e-mail:	

Che nello svolgimento dell'attività di					
ubicata in via					n.
si utilizzeranno i macchinari di seguito elencati:					

N.	Attrezzature sorgenti di rumore	Marca	Modello	Matricola
1				
2				
3				
4				
5				






Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

N.B.: nel caso in cui non si evince marca, modello o matricola allegare rilievo fotografico delle attrezzature rumorose.

A conoscenza che

-  L'ufficio tecnico competente del Comune può provvedere a campione al rispetto di quanto riportato nella dichiarazione;
-  è obbligatorio aggiornare l'allegato **C1** ogni qualvolta si modifica l'elenco dei macchinari rumorosi (aggiunta di nuovi macchinari e/o sostituzione);
-  ogni 4 anni il titolare deve compilare l'allegato **C2**.



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Dichiara

- L'attività rientra tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011 e che le emissioni sonore e relative immissioni rumorose dei vari impianti presenti siano tali da non causare superamenti dei valori previsti dalla normativa sia per quanto riguarda i valori limite di immissione in ambiente esterno che per i valori limite di immissione all'interno degli spazi abitativi. Tale dichiarazione viene resa sulla base di valutazioni tecniche e misurazioni eseguite da tecnico competente in acustica i cui esiti sono in mio possesso.
- L'attività rientra tra ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Per tale motivo si allega adeguata documentazione di previsione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica.
- L'attività è diversa da quelle indicate nell'art.4 comma 1 del DPR 227/2011 e le cui emissioni di rumore e relative immissioni rumorose dei vari impianti presenti siano tali da non causare superamenti dei valori previsti dalla normativa sia per quanto riguarda i valori limite di immissione in ambiente esterno che per i valori limite di immissione all'interno degli spazi abitativi. Tale dichiarazione viene resa sulla base di valutazioni tecniche e misurazioni eseguite da tecnico competente in acustica i cui esiti sono in mio possesso.
- L'attività comporta emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. Si allega documentazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO C2**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'****(Attività di carattere permanente – non modifica dell'elenco dei macchinari rumorosi)**

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Il sottoscritto	Cognome:		Nome:	
Nato	a		il	
Domiciliato	a	via		n.
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
della ditta denominata				
Con sede in	Cefalù (PA)	Cap: 92019	via	n.

Dichiara

Che nello svolgimento dell'attività di				
ubicata in via		n.		
I macchinari non hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto all'allegato C1 consegnato al Comune				

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO C3**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'****(Attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)**

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Il sottoscritto	Cognome:		Nome:	
Nato	a		il	
Domiciliato	a		via	n.
Tel:		Fax:		e-mail:
In qualità di				
della ditta denominata				
Con sede in	Cefalù (PA)	Cap: 92019	via	n.
Tel:		Fax:		e-mail:

Dichiara

Che nello svolgimento dell'attività di			
ubicata in via		n.	

Non verrà fatto uso di:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno e/o all'interno del locale;
- estrattori di aria;
- impianti di diffusione sonora;



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

- gruppi elettrogeni;
- apparecchiature rumorose legate all'attività.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D1**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLICE****(Cantieri edili, stradali e assimilabili di durata non superiore a 5gg lavorativi)**

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Attenzione: la comunicazione di attività rumorosa temporanea dovrà pervenire all'ufficio comunale competente con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.

Il sottoscritto	Cognome:	Nome:		
Nato	a	il		
Domiciliato	a	via	n.	
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta				
Con sede in		Cap:	via	n.
Tel:	Fax:	e-mail:		

Comunica

Che in	via			n.
nei giorni dal		al		e negli orari
		l:		F:
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:				



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

In particolare:

- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- durata del cantiere non superiore a 5 giorni lavorativi;
- attivazione del cantiere in giorni feriali;
- rispetto degli orari e dei limiti previsti nel regolamento acustico.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli eventuali ricettori potenzialmente disturbati;
2. elenco dei macchinari che si intende utilizzare (marca, modello e matricola) e dei livelli di emissione sonora;
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Chiede

Il rilascio di autorizzazione in deroga ai valori di normativa e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento acustico comunale per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D2**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLICE****(Cantieri edili, stradali e assimilabili di durata superiore a 5gg lavorativi)**

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Attenzione: *l'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda di autorizzazione non pervenuta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.*

Il sottoscritto	Cognome:	Nome:		
Nato	a	il		
Domiciliato	a	via		n.
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta				
Con sede in		Cap:	via	n.
Tel:	Fax:	e-mail:		

Dichiara

Che in	via	n.				
nei giorni dal		al		e negli orari	l:	F:
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:						



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

In particolare:

- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- durata del cantiere superiore a 5 giorni lavorativi;
- attivazione del cantiere in giorni feriali;
- rispetto degli orari e dei limiti previsti nel regolamento acustico.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli eventuali ricettori potenzialmente disturbati;
2. elenco dei macchinari che si intende utilizzare (marca, modello e matricola) e dei livelli di emissione sonora;
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Chiede

Il rilascio di autorizzazione in deroga ai valori di normativa e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento acustico comunale per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D3
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ORDINARIA

(Cantieri edili, stradali e assimilabili che non rispettano le condizioni previste dal Regolamento Acustico Comunale)

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Attenzione: *l'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda di autorizzazione non pervenuta con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori o della manifestazione. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.*

Il sottoscritto	Cognome:	Nome:		
Nato	a	il		
Domiciliato	a	via	n.	
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta				
Con sede in	Cap:	via	n.	

Chiede

L'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in	via					n.
nei giorni dal		al		e negli orari	l:	F:



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

in deroga alle condizioni previste sia dalla normativa vigente in materia sia alle condizioni previste
dal Regolamento Acustico Comunale per le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale (Legge 447/95):

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
4. limiti acustici richiesti e la loro motivazione;
5. cronoprogramma dei lavori che necessita di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D4
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
SEMPLICE

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Attenzione: la comunicazione di attività rumorosa temporanea dovrà pervenire all'ufficio comunale competente con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.

Il sottoscritto	Cognome:	Nome:		
Nato	a	il		
Domiciliato	a	via		n.
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta/organizzazione/manifestazione/...				
Con sede in		Cap:	via	n.

Comunica

Che in	via	n.
nei giorni dal	al	e negli orari
		I: F:
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:		



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale. In particolare:

- durata dell'evento non superiore a giorni 3 consecutivi;
- funzionamento delle sorgenti sonore nell'intervallo orario previsto dal regolamento;
- rispetto dei limiti previsti dal regolamento acustico.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D5
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
SEMPLICE

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

Attenzione: l'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda di autorizzazione non pervenuta con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.

Il sottoscritto	Cognome:		Nome:	
Nato	a		il	
Domiciliato	a	via		n.
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta/organizzazione/manifestazione/...				
Con sede in		Cap:	via	n.

Dichiara

Che in	via				n.
nei giorni dal		al		e negli orari	I: F:
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:					



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale. In particolare:

- durata dell'evento compreso tra 4 e 30 giorni consecutivi;
- funzionamento delle sorgenti sonore nell'intervallo orario previsto dal regolamento;
- rispetto dei limiti previsti dal regolamento acustico.

Allega la seguente documentazione redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale (Legge 447/95):

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;

Chiede

Il rilascio di autorizzazione in deroga ai valori di normativa e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento acustico comunale.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

Prot. n.

ALLEGATO D6
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ORDINARIA

(attività temporanee che non rispettano le condizioni previste dal Regolamento Acustico Comunale)

Al Signor Sindaco del Comune di Cefalù

U.T.C. 6° Settore Ecologia e Impianti

sez. "Inquinamento Acustico"

Attenzione: *l'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda di autorizzazione non pervenuta con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori o della manifestazione. Tutti i campi con sfondo grigio sono obbligatori e l'ufficio comunale non garantisce il rilascio dell'autorizzazione in deroga nel caso di domanda anche parzialmente incompleta o inesatta.*

Il sottoscritto	Cognome:	Nome:		
Nato	a	il		
Domiciliato	a	via		n.
Tel:	Fax:	e-mail:		
In qualità di				
Della ditta/organizzazione/manifestazione/...				
Con sede in		Cap:	via	n.

Chiede

L'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

da effettuarsi in	via					n.
nei giorni dal		al		e negli orari	l:	F:
in deroga alle condizioni previste sia dalla normativa vigente in materia sia alle condizioni previste dal Regolamento Acustico Comunale per le seguenti motivazioni:						

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata.

Allega la seguente documentazione redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale (Legge 447/95):

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
4. limiti acustici richiesti e la loro motivazione.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

firma _____

N.B.: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

ALLEGATO E

Riferimenti legislativi Nazionali

- Legge 26/10/1995 n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

(G.U. serie generale n.254 del 30/10/95 – supplemento ordinario n.125 – entrata in vigore il 29/12/1995

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/10/30/095G0477/sg#:~:text=note%3A%20Entrata%20in%20vigore%20della%20legge%3A%2029%2D12%2D1995&text=La%20presente%20legge%20stabilisce%20i,dell'articolo%20117%20della%20Costituzione.>

- D.P.C.M. 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

(GU Serie Generale n.57 del 08-03-1991)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/03/08/091A1149/sg>

- D.P.C.M. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

(GU Serie Generale n.280 del 01-12-1997)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/12/01/097A9602/sg>

- D.P.C.M.05/12/1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

(GU Serie Generale n.297 del 22-12-1997)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/12/22/97A10190/sg>

- D.M. 31/10/1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale

(GU Serie Generale n.267 del 15-11-1997)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-11-15&atto.codiceRedazionale=097A9090

- D.P.R. 11/12/1997 n.496 – Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

(GU Serie Generale n.20 del 26-01-1998)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-26&atto.codiceRedazionale=098G0027&elenco30giorni=false

- D.M. 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

(GU Serie Generale n.76 del 01-04-1998)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/01/098A2679/sg>

- D.P.R. 18/11/1998 n.459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26/10/1995 n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

(GU Serie Generale n.2 del 04-01-1999)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=gAwBJCPniKfCA92rd4CT+w...ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-01-04&atto.codiceRedazionale=098G0508&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

- D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

(GU Serie Generale n.153 del 02-07-1999)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/02/099G0206/sg>

- D.M. 20/05/1999 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

(GU Serie Generale n.225 del 24-09-1999)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/09/24/099A7954/sg>

- D.M. 03/12/1999 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

(GU Serie Generale n.289 del 10-12-1999)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/12/10/99A10551/sg>

- D.M. 29/11/2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

(GU Serie Generale n.285 del 06-12-2000)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/06/00A15030/sg>

- DECRETO 23 novembre 2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

(GU Serie Generale n.288 del 12-12-2001)



Comune di Cefalù

Regolamento acustico di Cefalù

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/12/12/01A13093/sg>

- D.P.R. 03/04/2001 n.304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26/10/1995 n.447

(GU Serie Generale n.172 del 26-07-2001)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/26/001G0361/sg>

- D.P.R. 30/03/2004 n.142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

(GU Serie Generale n.127 del 01-06-2004)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/06/01/004G0173/sg>

- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

(GU Serie Generale n.222 del 23-09-2005)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-09-23&atto.codiceRedazionale=005G0216&elenco30giorni=false

- D.P.R. 19/10/2011 n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(GU Serie Generale n.28 del 03-02-2012)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-02-03&atto.codiceRedazionale=012G0013

- Decreto legislativo 17/02/2017 n. 41 - Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

(GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/04/17G00054/sg>

- Decreto legislativo 17/02/2017 n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

(GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/4/17G00055/sg>



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

- DECRETO 01/06/2022 - Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

(GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03580/sg>

- D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

(GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>

- Pareri interpretativi della legislazione nazionale in materia di acustica ambientale ed acustica edilizia

<https://www.mase.gov.it/pagina/inquinamento-acustico>



Comune di Cefalù
Regolamento acustico di Cefalù

ALLEGATO F

Tariffario per prestazioni dell'Ufficio Comunale

Descrizione della prestazione resa dall'Ufficio Comunale	Costo €
Nulla osta per attività permanente ai sensi della Legge 447/95	10,00
Nulla osta per attività permanente che presentano al loro interno diffusori acustici Legge 447/95 e DPCM 16/04/99 n.215	20,00
Nulla osta valutazione previsionale di impatto acustico	15,00
Nulla osta valutazione clima acustico esistente	15,00
Nulla osta previsionale requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/97	20,00
Nulla osta definitivo requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/97	30,00
Nulla osta allegato D ₁	10,00
Nulla osta allegato D ₂	10,00
Nulla osta allegato D ₃	10,00
Nulla osta allegato D ₄	10,00
Nulla osta allegato D ₅	10,00
Nulla osta allegato D ₆	50,00

Controlli dell'Ufficio Comunale	Costo €
Interventi di misurazione in ambiente abitativo (4 rilevazioni compreso sopralluogo)	400,00+C.V.
Per ogni succ. rilevazione	50,00+C.V.
Costo vacanza oraria personale dirigente	85,00
Costo vacanza oraria personale laureato	65,00
Costo vacanza oraria personale diplomato	45,00